

23 DIC. 2003
07 GEN. 2004



IMMEDIATA ESCLUSIVITÀ

N. 160 del registro deliberazioni

Provincia di Benevento

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 19 DICEMBRE 2003

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI IMPRESA DI REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE – PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilatre addi DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 11,30 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 37661 del 11.12.2003, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia On. le Carmine NARDONE

e dai seguenti Consiglieri:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. AGOSTINELLI Donato | 13. FELEPPA Michele |
| 2. ANGRISANI Rita | 14. GAGLIARDI Francesco |
| 3. BARRICELLA Raffaele | 15. GIALONARDO Pietro |
| 4. BORRELLI Mario | 16. LAMPARELLI Giuseppe |
| 5. BOSCO Egidio | 17. LOMBARDI Paolo |
| 6. BOZZI Giovanni | 18. MARCASCIANO Gianfranco |
| 7. CALZONE Antonio | 19. MAROTTA Mario |
| 8. CAPOCEFALO Spartico | 20. MORTARUOLO Domenico |
| 9. CRETA Giuseppe | 21. NAPOLITANO Stefano |
| 10. DE CIANNI Teodoro | 22. POZZUTO Angelo |
| 11. DE GENNARO Giovanni | 23. RUBANO Lucio |
| 12. DI MARIA Antonio | 24. SCARINZI Luigi |

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Gianclaudio IANNELLA**

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 22 Consiglieri, ed il Presidente della Giunta.

Risultano assenti i Consiglieri 12 - 17

Sono presenti i Revisori dei Conti //

Sono, altresì, presenti gli Assessori MASTROCINQUE, FORGIONE, GRIMALDI, NISTA, PETRIELLA VALENTINO

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

Sull'argomento in oggetto, dà la parola alla Dirigente del Settore Mobilità ed Energia, Dr. ssa Giovanna ROMANO la quale, data per letta la proposta allegata sotto il n. 1) con a tergo espresso il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000, n° 267, ne illustra ampiamente il contenuto.

Riferisce, altresì, che le competenti Commissioni Consiliari I e III si sono espresse come da pareri allegati rispettivamente sotto i nn. 2) e 3).

Interviene il Consigliere DE CIANNI con una richiesta di delucidazioni in merito all'argomento in oggetto, che vengono fornite in modo dettagliato e puntuale dalla Dirigente del Settore Mobilità ed Energia.

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto il n. 4).

Nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti per alzata di mano la proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione, presenti 23 (22 Consiglieri + Presidente) la proposta viene approvata all'unanimità.

Il Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data la immediata esecutività che, messa ai voti riporta la medesima votazione unanime.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Visto l'esito delle eseguite votazioni;
- Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000, n° 267, e riportato a tergo della proposta allegata sub 1)

DELIBERA

1. APPROVARE il "Regolamento per l'attività di Impresa di revisione dei veicoli a motore" allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto
2. AUTORIZZARE il Presidente pro-tempore ed il Dirigente del Settore Mobilità – Energia per tutti gli adempimenti consequenziali.
3. DARE alla presente immediata esecutività.

Si dà atto che sono usciti dalla sala oltre il Presidente NARDONE, i Consiglieri ANGRISANI, FELEPPA e SCARINZI, per cui i Consiglieri presenti sono 19

Al termine il Presidente Agostinelli, propone l'inversione per il punto 5 iscritto all'ordine del giorno ad oggetto "Ratifica delibera di G.P. n. 597 del 28.11.2003 ad oggetto "Bilancio di previsione 2003" – V^ variazione".

La proposta messa ai voti, presenti 19 Consiglieri, astenuti 3 (DE CIANNI, BARRICELLI, RUBANO) contrari 1 (MARCASCIANO) favorevoli 15, viene approvata con 15 voti favorevoli.

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale

N. 922

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO 23 DIC. 2003
IL MESSO [Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio Invernizzi)

La suetesta deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 23 DIC. 2003 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

li 13 GEN. 2004

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 13 GEN. 2004

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, 13 GEN. 2004

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio Invernizzi)

Copia per

- PRESIDENTE CONSIGLIO il 17 prot. n. _____
- SETTORE S.M.E. 17/ il D.1.0h prot. n. ES. 251
- SETTORE _____ il _____ prot. n. 75.1.04
- SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
- Revisori dei Conti il _____ prot. n. _____



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

4
7.01.04

Prot. n. 17.....

Benevento, li..... 8 GEN. 2004

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

MINUTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
MOBILITA' ENERGIA

SEDE

**OGGETTO: DELIBERA N. 160 DEL 19/12/2003 AD OGGETTO: "REGOLAMENTO
PER L'ATTIVITA' DI IMPRESA DI REVISIONE DEI VEICOLI A
MOTORE - PROVVEDIMENTI".**

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva con il relativo fascicolo.

IL DIRIGENTE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

38
14-1-04

Prot. n. 251.....

Benevento, li..... **15 GEN. 2004**

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

GIUNTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
MOBILITA' - ENERGIA
SEDE

Oggetto: DELIBERA C.P. N. 160 DEL 19/12/03 AD OGGETTO "REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI IMPRESA DI REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE - PROVVEDIMENTI".

Per quanto di competenza si rimettono copie della delibera indicata in oggetto, esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -



1

PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE


OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI IMPRESA DI REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE - PROVVEDIMENTI.

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO





Iscritta al n° 2 dell'Ordine del giorno

Approvata con delibera n° 160 del 19 DIC. 2003
su Relazione PRESIDENTE CONSIGLIO


IMMEDIATA ESECUTIVITA'


Favorevoli n. _____
Contrari n. _____

Il Segretario Generale

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE





ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Impegno in corso di formazione

di € _____

Cap. _____

Progr. n° _____

Esercizio finanziario 200__

*Il Responsabile del Settore
Finanza e Controllo economico*

REGISTRAZIONE CONTABILE

Registrazione impegno di spesa
(Art. 30 del Regolamento di contabilita')

di € _____

Cap. _____

Progr. n° _____ del _____

Esercizio finanziario 200__

Il Responsabile Servizio contabilità

PREMESSO che:

- ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", la competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle officine per l'effettuazione delle revisioni e di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate è attribuita alla Provincia.

- la materia del settore è regolata dall'art. 80 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 122 "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e autoriparazione", dagli artt. 239 e 240 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", dal D.M. 22 marzo 1999 n. 143 "Regolamento recante determinazione delle nuove tariffe per l'effettuazione delle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

- la materia del settore è disciplinata dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R., 16 dicembre 1992 n.495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S." e successive modificazioni;

VISTO:

- l'Accordo Stato-regioni-enti locali del 14.02.2002, recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art.105 -comma 3- del D.Lgs.112/98, e, specificamente al punto 6), per l'attuazione del "Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 360, di modifica dall'art. 239 del Codice della Strada relativo alle Autorizzazioni alle officine di revisioni automobilistiche";

DATO ATTO che:

- a seguito di incontro del 28/11/2003 tenutosi presso gli uffici del Settore Mobilità – Energia della Provincia di Benevento con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria, C.N.A., CONFARTIGIANATO, ARTIGIANCASA nonché con i Funzionari dell'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Benevento, si è concertato la presente bozza di regolamento;

CONSIDERATO che:

- si rende necessario procedere all'approvazione del "Regolamento per l'attività di Impresa di revisione dei veicoli a motore", predisposta dal competente Ufficio del Settore "Mobilità – Energia";

RITENUTO doversi provvedere in merito;

SENTITO l'Assessore al ramo;

SI PROPONE,

per i motivi espressi in narrativa :

- di approvare il "Regolamento per l'attività di Impresa di revisione dei veicoli a motore", allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di autorizzare il Presidente pro-tempore ed il Dirigente del Settore "Mobilità-Energia" per tutti gli adempimenti consequenziali.

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appreso:

Qualora null'altro di diverso sia appreso indicato, il parere conclusivo è da intendersi

FAVOREVOLE

oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. 1411 intercalari e n. 1 allegati per complessivi

n. 1 facciate uniti.

Data _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



Il Responsabile della Ragioneria riguardo alla regolarità contabile, art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE

Parere -----

CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE MOBILITA' – ENERGIA

TITOLO VI DELLE NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 30 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di attività per l'effettuazione delle revisioni.

ART. 31 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore alla esecutività della deliberazione di approvazione dell'Organo competente.

ART. 32 NORMA FINALE

Il presente Regolamento, come pure ogni modifica od integrazione allo stesso, sarà pubblicato sul sito internet della Provincia e trasmesso in copia a ciascuno dei soggetti di cui all'art. 2 autorizzato ad effettuare le operazioni di revisione nella provincia di Benevento o in comuni di province limitrofe, ai sensi dell'art. 13.

Al Dirigente del Settore Mobilità - Energia
PROVINCIA DI BENEVENTO
Via Nicola Calandra, 5
82100 BENEVENTO

OGGETTO : Richiesta di autorizzazione per l'effettuazione delle revisioni, ai sensi dell'art. 80 D.
Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Il/La sottoscritto/a _____
in qualità di _____
della Ditta/Consorzio _____

CHIEDE

di ottenere, per la suindicata Ditta/Consorzio (barrare il caso che interessa):

l'autorizzazione per l'effettuazione delle revisioni, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 36 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 **SOLO PER AUTOVEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA FINO A 3,5 t. E NUMERO DI PERSONE FINO A 16 (compreso il conducente) (A).**

l'autorizzazione per l'effettuazione delle revisioni, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 36 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 **PER AUTOVEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA FINO A 3,5 t. E NUMERO DI PERSONE FINO A 16 (compreso il conducente), E PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI (B)**

a due ruote;

a più di due ruote,

l'INTEGRAZIONE PER REVISIONI SU CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI(C).

a due ruote;

a più di due ruote,

essendo già in possesso della autorizzazione n. _____ del _____
rilasciata da (indicare Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Benevento oppure
Provincia di Benevento) _____

per l'effettuazione delle revisioni, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285,
come modificato dall'art. 36 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360:

l'autorizzazione alla nomina, quale responsabile tecnico, del Sig/ra

_____ nato/a a _____ prov. _____

il _____ e residente a _____

prov. _____ Via _____ n. _____

indicare il caso che ricorre:

per primo rilascio autorizzazione.

per SOSTITUZIONE TEMPORANEA/DEFINITIVA del Responsabile Tecnico

Sig./ra _____

nato/a a _____ prov. _____

il _____ e residente a _____

prov. _____ Via _____ n. _____

con il Sig./ra _____

nato/a a _____ prov. _____ il

_____ e residente a _____

prov. _____ Via _____ n. _____

(da compilare solo nel caso di sostituzione temporanea)

per il periodo dal _____ al _____ (D).

per AFFIANCAMENTO (D).

l'AGGIORNAMENTO della autorizzazione n. _____ del
_____ rilasciata da _____ causa

ALTRO _____

Allo scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità,

DICHIARA

- di essere:

nato/a a _____ (prov. _____)

il _____ e residente a _____

(prov. _____) Via _____ n. _____

- che la **DITTA** suindicata:

• ha sede a _____ Via
_____ n. _____ recapito telefonico _____

• è iscritta, presso la C.C.I.A.A. di Benevento (barrare la casella che interessa)

al Registro delle Imprese

all'Albo delle Imprese Artigiane

nelle sezioni:

- meccanica e motoristica dal _____;

- gommista dal _____;

- elettrauto dal _____;

- carrozzeria dal _____;

ed esercita effettivamente tutte le suindicate attività.

• è in possesso dei requisiti e delle attrezzature di cui, rispettivamente, all'art. 239, 240 e 241 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

- che il **CONSORZIO** suindicato:

• ha sede a _____ Via
_____ n. _____ recapito telefonico _____

• le Ditte consorziate, che costituiscono il raggruppamento ai fini del rilascio della autorizzazione in oggetto, sono le seguenti:

1) Denominazione _____

sede a _____ via _____ n. _____

recapito telefonico _____;

2) Denominazione _____

sede a _____ via _____ n. _____

recapito telefonico _____;

3) Denominazione _____

sede a _____ via _____ n. _____

recapito telefonico _____;

4) Denominazione _____

sede a _____ via _____ n. _____

recapito telefonico _____;

che le citate Ditte sono iscritte presso la C.C.I.A.A. come segue:

- Ditta _____ al numero _____ del Registro delle Imprese dell'Albo delle Imprese Artigiane, per "meccanica e motoristica" dal _____;

- Ditta _____ al numero _____ del Registro delle Imprese dell'Albo delle Imprese Artigiane, per "gommista" dal _____;

- Ditta _____ al numero _____ del Registro delle Imprese dell'Albo delle Imprese Artigiane, per "elettrauto" dal _____;

- Ditta _____ al numero _____ del Registro delle Imprese dell'Albo delle Imprese Artigiane, per "carrozzeria" dal _____, e che esercitano effettivamente le attività sopra indicate;

è in possesso dei requisiti e delle attrezzature di cui, rispettivamente, all'art. 239, 240 e 241 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Da compilare solo se ricorre il caso:

• che il suindicato Consorzio si avvale, per l'effettuazione delle revisioni, di un CENTRO UNICO avente sede a _____ n. _____ in via _____.

DICHIARA, altresì:

- che il/i Responsabile/i Tecnico/i attualmente in organico alla Ditta/Consorzio/Raggruppamento in oggetto è/sono (indicare anche i dati del Responsabile Tecnico di nuova nomina):

1. Sig./ra _____
nato/a a _____ prov. _____
il _____ e residente a _____
prov. _____ Via _____ n. _____
n° di posizione contributiva previdenziale/assistenziale _____

2. Sig./ra _____
nato/a a _____ prov. _____
il _____ e residente a _____
prov. _____ Via _____ n. _____
n° di posizione contributiva previdenziale/assistenziale _____

3. Sig./ra _____
nato/a a _____ prov. _____
il _____ e residente a _____
prov. _____ Via _____ n. _____
n° di posizione contributiva previdenziale/assistenziale _____

4. Sig./ra _____
nato/a a _____ prov. _____
il _____ e residente a _____
prov. _____ Via _____ n. _____
n° di posizione contributiva previdenziale/assistenziale _____

- che il/i responsabile/i Tecnico/i suindicato/i è/sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 240 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

- che il/i responsabile/i Tecnico/i suindicato/i (indicare il caso che ricorre)

è/sono in possesso dell'attestato di superamento del corso previsto dall'art. 240 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

non è/sono in possesso dell'attestato di superamento del corso previsto dall'art. 240 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto tale corso non è ancora stato organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

(compilare solo in caso di sostituzione temporanea del Responsabile Tecnico)

- che il sostituto è in possesso del seguente requisito (indicare il caso che ricorre):

attestato di superamento del corso di formazione di cui all'art. 240 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

dipendente, da almeno tre anni, dell'impresa, con una delle seguenti qualifiche professionali

(indicare il caso che ricorre):

. operaio specializzato (secondo il contratto metalmeccanici – imprese artigiane);

. operaio specializzato provetto (secondo il contratto di terzo livello – commercio).

Allega la documentazione di seguito elencata:

a) attestazione di affidamento di almeno:

(indicare il caso che ricorre):

€ 154.937,07 – se Ditta singola;

€ 51.645,69 – se Ditta partecipante ad un consorzio o ad una società consortile iscritta ad una sola delle sezioni previste;

€ 87.797,67 – se Ditta partecipante ad un consorzio o ad una società consortile iscritta a due delle sezioni previste;

€ 118.785,09 – se Ditta partecipante ad un consorzio o ad una società consortile iscritta a tre delle sezioni previste.

b) copia autenticata dell'atto costitutivo per le Società in Nome Collettivo e per le Società in Accomandita Semplice;

c) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello Statuto per tutti gli altri tipi di Società e per i Consorzi;

d) se ricorre il caso, dichiarazione di costituzione di raggruppamento nell'ambito di un consorzio, con specificazione, per ogni impresa partecipante, delle attività effettivamente esercitate;

e) planimetria dei locali redatta da tecnico abilitato con data, timbro e firma (scala 1:100, con ubicazione delle attrezzature, indicazione della superficie totale, dimensioni ed ubicazione porta di ingresso, larghezza del lato di ingresso del locale, l'individuazione catastale degli stessi e l'accesso dalla strada);

f) certificato di agibilità rilasciato dal Comune da cui si evinca l'agibilità e la corretta destinazione d'uso degli spazi e dei locali destinati alle operazioni di revisione;

g) contratto di locazione o di compravendita, o altro atto attestante la disponibilità dei locali, in originale o in copia autenticata;

h) certificazione per la prevenzione degli incendi rilasciata dal Comando dei VV.FF. nei casi previsti dalla legge, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, per i locali che non sono soggetti alla normativa di prevenzioni incendi;

i) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 626/94;

j) certificazione di idoneità ambientale ai fini dell'igiene e della sicurezza del lavoro rilasciata dalla competente A.S.L.;

k) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso o la disponibilità delle attrezzature con indicazione di marca, tipo, omologazione e matricola, data di effettuazione della verifica;

l) copia dei libretti metrologici delle attrezzature di cui all'art. 9, copia dei certificati di omologazione e/o approvazione delle predette attrezzature e copia della certificazione di conformità alle leggi delle apparecchiature di sollevamento o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso degli stessi, con riserva di esibirli ai funzionari dell'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri incaricati del sopralluogo tecnico;

m) certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante l'iscrizione definitiva nel Registro delle Imprese, di cui all'art. 10 del D.P.R. 558/99 con vigenza e antimafia; e visura Camerale attestante l'iscrizione alle quattro Sezioni di cui all'art. 1, comma terzo, della legge 05/02/1992 n°122 e precisamente: meccanica motoristica, elettrauto, gommista e carrozziere;

n) domanda in bollo per il collegamento al Sistema informatico del D.T.T.S.I.S.;

- o) certificazione medica, relativa al Responsabile Tecnico, di idoneità all'esercizio dell'attività rilasciata da competente organo sanitario;
- p) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata dal Responsabile Tecnico, attestante: nascita, residenza, cittadinanza, casellario giudiziale (con annotazione all'art. 444 C.P.), carichi pendenti, il possesso del titolo di studio necessario per svolgere tale funzione, il possesso dell'attestato di superamento del corso previsto dall'art. 240 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni e di svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o del consorzio autorizzato;
- q) atto di nomina del responsabile tecnico, qualora soggetto diverso dal dichiarante;
- r) copia dei documenti di riconoscimento del titolare/legale rappresentante e del responsabile tecnico, qualora soggetti tra loro diversi;
- s) attestazione dei versamenti tramite conti correnti postali così distinti:

EURO **50,00** SU CONTO CORRENTE POSTALE N° **86088036** INTESTATO ALLA PROVINCIA DI BENEVENTO SERVIZIO TESORERIA SERVIZIO TRASPORTI - GESTIONE DIRITTI - P.ZZA CASTELLO 82100 - BENEVENTO

EURO **20,66** SU CONTO CORRENTE POSTALE N° **86093028** INTESTATO ALLA PROVINCIA DI BENEVENTO SERV. TESORERIA SERVIZIO TRASPORTI - GESTIONE IMPOSTA DI BOLLO - P.ZZA CASTELLO 82100 - BENEVENTO.

Luogo e data _____

IL RICHIEDENTE
(firma per esteso)

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l'Ufficio può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (art. 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela della Privacy")

Luogo e data _____

IL DICHIARANTE

NUMERO D'ORDINE _____

TIPO DI VEICOLO Autoveicolo, Rimorchio	TARGA	NUMERO DI TELAIO	DATA DI PRESENTA- ZIONE DELLA DOMANDA	DATA (E) DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI	OPERAZIONI EFFETTUATE	ESITO DELLA REVISIONE (se ripetere specificare il motivo)	DATA DI INVIO DATI ALLA M.C.T.C.	DATA DI RESITIZIONE DEI DOCUMENTI ALL'INTERESSATO

Allegato B

Allegato C

Alla Ditta _____
Il sottoscritto _____
nato a _____ prov. _____ il _____
residente a _____ prov. _____
via _____ n. _____

CHIEDE

la visita e prova di revisione periodica per il seguente veicolo:

TARGA _____
Specie del veicolo _____
Fabbrica e tipo _____
Mese ed anno di prima immatricolazione _____
Massa complessiva a pieno carico kg. _____
Alimentazione _____
Telaio n. _____
Luogo e data _____

Firma

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati contenuti nella presente autocertificazione potranno essere utilizzati esclusivamente nell'ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (art. 10 della Legge

31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela della Privacy")

Luogo e data _____

IL DICHIARANTE

Allegato E



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE MOBILITA' - ENERGIA

IMPRESA DI REVISIONE AUTORIZZATA

Autorizzazione Provinciale n. _____ del _____

Impresa n. _____ del _____ Codice C.E.D. Impresa _____



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE MOBILITA' – ENERGIA

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI IMPRESA DI REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE

INDICE

TITOLO I – DELLE FONTI E DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE pag. 4

ART. 1 – FONTI NORMATIVE pag. 4

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE pag. 4

TITOLO II – DELLA AUTORIZZAZIONE pag. 5

ART. 3 – SOGGETTI INTERESSATI pag. 5

ART. 4 – REQUISITI E TITOLI pag. 5

ART. 5 – RESPONSABILE TECNICO pag. 6 / 7

ART. 6 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE pag. 7 / 8 / 9

ART. 7 – CAPACITA' FINANZIARIA pag. 9

ART. 8 – LOCALI pag. 9 / 10

ART. 9 – ATTREZZATURE pag. 10

ART. 10 – DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE pag. 11

ART. 11 – SEDI SECONDARIE pag. 12

TITOLO III – DEI CONSORZI pag. 12

ART. 12 – GENERALITA' pag. 12

ART. 13 – CONSORZI E RAGGRUPPAMENTI pag. 12

ART. 14 – CAPACITA' FINANZIARIA DELLE IMPRESE CONSORZIATE pag.
13

ART. 15 – LOCALI pag. 13

TITOLO IV – DELLA GESTIONE DELL'IMPRESA pag. 14

ART. 16 – REGISTRO DELLE REVISIONI pag. 14

ART. 17 – DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI pag. 14

ART. 18 – INSEGNE pag. 14 / 15

ART. 19 – PREZZARIO pag. 15

ART. 20 – ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI REVISIONE
pag. 15

ART. 21 – ARCHIVIO pag. 16



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE MOBILITA' – ENERGIA

TITOLO V – DELLA VIGILANZA E DELLE SANZIONI pag. 16

ART. 22 – VIGILANZA pag. 16

ART. 23 – SANZIONI pag. 16

ART. 24 – REVOCA pag. 17

ART. 25 – SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA pag. 17

ART. 26 – SOSPENSIONE pag. 17

ART. 27 – CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI pag. 18

ART. 28 – SCRITTI DIFENSIVI pag. 18

ART. 29 – COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO pag. 18

TITOLO VI – DELLE NORME FINALI E TRANSITORIE pag. 19

ART. 30 – NORMA DI RINVIO pag. 19

ART. 31 – NORMA TRANSITORIA pag. 19

ART. 32 – ENTRATA IN VIGORE pag. 19

ART. 33 – NORMA FINALE pag. 19



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE MOBILITA' – ENERGIA

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI IMPRESA DI REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE

ALLEGATI:

ALLEGATO A: (DAO: Domanda Autorizzazione Officina)

Domanda di l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di impresa di revisione.

ALLEGATO B: (RDR: Registro Delle Revisioni)

Fac-simile delle pagine che costituiscono il registro di presa in carico delle revisioni.

ALLEGATO C: (RRV: Richiesta Revisione Veicolo)

Modulo compilato dal richiedente la revisione e che deve essere archiviato dalla Ditta.

ALLEGATO D: (DSR: Dichiarazione Sostitutiva Revisione)

Dichiarazione che, in caso di interruzione con il collegamento con il CED del Ministero, sostituisce il tagliando riportante l'esito della revisione.

ALLEGATO E: (IIR Insegna Impresa Revisione)

Insegna che la Ditta autorizzata deve affiggere all'esterno dei propri locali
CODICE DEL DOCUMENTO



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE MOBILITA' - ENERGIA

TITOLO I DELLE FONTI E DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1 FONTI NORMATIVE

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", la competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle officine per l'effettuazione delle revisioni e di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate è attribuita alla Provincia.
2. La materia del settore è regolata dall'art. 80 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 122 "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e autoriparazione", dagli artt. 239 e 240 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", dal D.M. 22 marzo 1999 n. 143 "Regolamento recante determinazione delle nuove tariffe per l'effettuazione delle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
3. Oltre che dalle norme di cui ai commi precedenti, la materia è disciplinata dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2003 "Individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza od impedimento, i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, ai sensi dell'art. 240, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495", dai Decreti Ministeriali e dalle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, limitatamente alle disposizioni tecniche per l'effettuazione delle revisioni su autoveicoli di massa complessiva p.c. fino a 3,5 t. e fino a 16 persone compreso il conducente e per i ciclomotori e i motoveicoli.
4. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, si applica il disposto dell'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione".

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento:

- a) le imprese di autoriparazione;
- b) i consorzi di imprese di autoriparazione;
- c) le imprese che svolgono in prevalenza attività di commercio di veicoli e che esercitano l'attività di autoriparazione con carattere strumentale o accessorio, che intendono effettuare le revisioni su veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. e con numero di posti fino a sedici, compreso il conducente, su ciclomotori e motoveicoli.



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE MOBILITA' – ENERGIA

TITOLO II DELLA AUTORIZZAZIONE

ART. 3 SOGGETTI INTERESSATI

Possono richiedere l'autorizzazione per l'effettuazione delle revisioni i soggetti individuati all'art. 2, nella persona del titolare o del legale rappresentante, che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4 e che esercitano effettivamente, anche se parzialmente o in maniera complementare ad altre principali, tutte le attività di autoriparazione, previste dall'art. 1, comma 3, della L. 122/92:

- a) meccanica e motoristica;
- b) carrozzeria;
- c) elettrauto;
- d) gommista.

ART. 4 REQUISITI E TITOLI

1. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti:

- a) dal titolare, nel caso di Ditta individuale;
- b) dai soci, nel caso di società di persone;
- c) dai soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- d) dagli amministratori, nel caso di società di capitali;
- e) dal legale rappresentante del consorzio di imprese di cui all'art. 12;
- f) dalla maggioranza dei soci, nel caso di società con la qualifica di impresa artigiana (Legge quadro 443/85).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

- a) avere raggiunto la maggiore età;
- b) non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- c) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
- d) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
- e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi, non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del Codice di Procedura Penale e di non essere sottoposto a procedimenti penali;



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE MOBILITA' - ENERGIA

ART. 5

RESPONSABILE TECNICO

1. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione per la sede principale e per ciascuna delle sedi operative, qualora l'impresa di avvalga di più sedi, l'impresa richiedente dovrà essere dotata di un soggetto preposto al controllo ed alla verifica delle operazioni di revisione, detto "Responsabile Tecnico".
2. Può essere designato quale responsabile tecnico:
 - a) uno dei soggetti di cui all'art. 4 comma 1;
 - b) un soggetto diverso da quelli di cui all'art. 4 comma 1, purché sia:
 - dipendente;
 - collaboratore in impresa familiare;
 - lavoratore autonomo;
 - dipendente di altro ente, pubblico o privato, purché autorizzato dal datore di lavoro.
3. Il responsabile tecnico deve, oltre che essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 comma 2, anche:
 - aver conseguito un diploma di perito industriale (o equipollente), di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea in ingegneria;
 - essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata da competente organo sanitario;
 - aver superato apposito corso di formazione di cui all'art. 240, comma 1, lettera h), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e successive modificazioni, organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri, qualora tale organo vi abbia provveduto.
4. Il responsabile tecnico deve svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o del consorzio o del raggruppamento di un consorzio autorizzati. Non può operare per più di una impresa, per più di una sede operativa di una stessa impresa o per più di un consorzio o di un raggruppamento di un consorzio.
5. La violazione di quanto disposto al comma 4 comporta la sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 26, nonché l'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 25.
6. Il responsabile tecnico deve essere presente a tutte le operazioni di revisione e deve certificare personalmente tutte le fasi che costituiscono le citate operazioni, in qualità di soggetto responsabile; non può delegare ad altri le proprie mansioni, nemmeno per periodi di tempo limitati, salvo che non si configuri la fattispecie di cui al successivo comma 9.
7. L'impresa può chiedere la nomina di più di un responsabile tecnico, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.
8. La violazione di quanto disposto dai commi 4 e 5 comporta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 80 comma 11 del D. Lgs. 285/92.
9. In caso di temporanea assenza od impedimento del responsabile tecnico delle operazioni di revisioni periodiche dei veicoli a motore, il responsabile stesso può essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni l'anno, da:
 - a) persona che abbia superato il corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri, di cui al comma 3; ovvero
 - b) persona dipendente dal titolare dell'autorizzazione provinciale all'esercizio dell'attività di revisione che sia in possesso, da almeno tre anni, di una delle seguenti qualifiche professionali:



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE MOBILITA' – ENERGIA

1. operaio specializzato (secondo il contratto metalmeccanici – imprese artigiane);
2. operaio specializzato provetto (secondo il contratto di terzo livello – commercio).

Al fine della nomina di uno o più sostituti, il titolare dell'autorizzazione provinciale all'esercizio dell'attività di revisione comunica l'istanza, almeno 20 gg. prima, al Dirigente del Settore competente in materia di imprese di revisione che, di seguito, per brevità, sarà denominato "Dirigente", secondo il modello di cui all'Allegato A al presente Regolamento, indicando il requisito, fra quelli previsti, posseduto dal sostituto. Le generalità del sostituto sono comunicate all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, di seguito per brevità denominato U.P.-D.T.T.. Le date in cui il sostituto viene effettivamente adibito alle attività di revisione sono tempestivamente comunicate alla Provincia ed all' U.P.-D.T.T..

10. Il mancato rispetto di quanto disposto al comma 9 comporta l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 25.

11. Qualora sussistano i presupposti, il Dirigente rilascerà una autorizzazione temporanea per il periodo richiesto.

12. Se, decorso il suddetto termine, il Responsabile Tecnico originario non riprenda ad effettuare le operazioni di revisione o non sarà stata avanzata richiesta di sostituzione definitiva dello stesso o di proroga del periodo di sostituzione, nel limite, comunque, dei trenta giorni complessivi, l'autorizzazione sarà revocata.

13. Qualora l'impresa sostituisca il responsabile tecnico con soggetto non autorizzato dalla Provincia, l'autorizzazione sarà revocata.

ART. 6

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. La domanda di autorizzazione sottoscritta dal titolare della impresa individuale o dal legale rappresentante della società, secondo il modello di cui all'Allegato A al presente Regolamento, deve essere indirizzata al Dirigente.

2. L'autorizzazione sarà rilasciata alla Ditta in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Titolo.

3. Nella domanda il titolare o il legale rappresentante, oltre ad indicare il tipo di richiesta avanzata, dovrà dichiarare:

a) che l'impresa è iscritta nel registro o nell'albo di cui all'art. 10 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 "Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggetto alla verifica di determinati requisiti tecnici" ed esercita tutte le attività previste dall'art. 1, comma 3, della L. 122/92 ed elencate all'art. 3;

b) il soggetto che fungerà quale responsabile tecnico.

4. Alla domanda dovrà, inoltre, essere allegata la seguente documentazione:

a) attestazione di affidamento secondo quanto previsto al successivo art. 7;

b) copia autenticata dell'atto costitutivo per le Società in Nome Collettivo e per le Società in Accomandita Semplice;

c) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello Statuto per tutti gli altri tipi di Società e per i Consorzi;



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE MOBILITA' – ENERGIA

- d) se ricorre il caso, dichiarazione di costituzione di raggruppamento nell'ambito di un consorzio, con specificazione, per ogni impresa partecipante, delle attività effettivamente esercitate;
- e) planimetria dei locali redatta da tecnico abilitato con data, timbro e firma (scala 1:100, con ubicazione delle attrezzature, indicazione della superficie totale, dimensioni ed ubicazione porta di ingresso, larghezza del lato di ingresso del locale, l'individuazione catastale degli stessi e l'accesso dalla strada);
- f) certificato di agibilità rilasciato dal Comune da cui si evinca l'agibilità e la corretta destinazione d'uso degli spazi e dei locali destinati alle operazioni di revisione;
- g) contratto di locazione o di compravendita, o altro atto attestante la disponibilità dei locali, in originale o in copia autenticata;
- h) certificazione per la prevenzione degli incendi rilasciata dal Comando dei VV.FF. nei casi previsti dalla legge, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, per i locali che non sono soggetti alla normativa di prevenzioni incendi;
- i) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 626/94;
- j) certificazione di idoneità ambientale ai fini dell'igiene e della sicurezza del lavoro rilasciata dalla competente A.S.L.;
- k) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso o la disponibilità delle attrezzature con indicazione di marca, tipo, omologazione e matricola, data di effettuazione della verifica;
- l) copia dei libretti metrologici delle attrezzature di cui all'art. 9, copia dei certificati di omologazione e/o approvazione delle predette attrezzature e copia della certificazione di conformità alle leggi delle apparecchiature di sollevamento o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso degli stessi, con riserva di esibirli ai funzionari dell'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri incaricati del sopralluogo tecnico;
- m) certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante l'iscrizione definitiva nel Registro delle Imprese, di cui all'art. 10 del D.P.R. 558/99 con vigenza e antimafia; e visura Camerale attestante l'iscrizione alle quattro Sezioni di cui all'art. 1, comma terzo, della legge 05/02/1992 n°122 e precisamente: meccanica motoristica, elettrauto, gommista e carrozziere;
- n) domanda in bollo per il collegamento al Sistema informatico del D.T.T.;
- o) certificazione medica, relativa al Responsabile Tecnico, di idoneità all'esercizio dell'attività rilasciata da competente organo sanitario;
- p) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata dal Responsabile Tecnico, attestante: nascita, residenza, cittadinanza, casellario giudiziale (con annotazione all'art. 444 C.P.), carichi pendenti, il possesso del titolo di studio necessario per svolgere tale funzione, il possesso dell'attestato di superamento del corso previsto dall'art. 240 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni e di svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o del consorzio autorizzato;
- q) atto di nomina del responsabile tecnico, qualora soggetto diverso dal dichiarante;
- r) copia dei documenti di riconoscimento del titolare/legale rappresentante e del responsabile tecnico, qualora soggetti tra loro diversi;
- s) attestazione dei versamenti tramite conti correnti postali così distinti:

EURO 50,00 SU CONTO CORRENTE POSTALE N° 86088036 INTESTATO ALLA PROVINCIA DI BENEVENTO SERVIZIO TESORERIA SERVIZIO TRASPORTI – GESTIONE DIRITTI – P.ZZA CASTELLO 82100 – BENEVENTO

EURO 20,66 SU CONTO CORRENTE POSTALE N° 86093028 INTESTATO ALLA PROVINCIA DI BENEVENTO SERV. TESORERIA SERVIZIO TRASPORTI – GESTIONE IMPOSTA DI BOLLO – P.ZZA CASTELLO 82100 – BENEVENTO;



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE MOBILITA' – ENERGIA

5. A seguito della presentazione dell'istanza, gli uffici provinciali competenti in materia di imprese di revisione provvederanno a richiedere all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, di seguito per brevità denominato U.P.-D.T.T., il sopralluogo tecnico per la verifica delle attrezzature e dei locali.
6. Dell'esito del sopralluogo l'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri darà formale comunicazione al Dirigente. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il sopralluogo dovrà dare esito positivo.
7. Quanto dichiarato nell'istanza sarà sottoposto a controlli, secondo la vigente normativa.
8. Entro 30 giorni dal rilascio della autorizzazione, l'impresa dovrà iniziare l'attività di revisione e ottemperare a quanto disposto dal successivo Titolo IV "Della gestione dell'impresa".
9. Per gravi e comprovati motivi, è possibile chiedere, una sola volta, il differimento del termine di cui al comma precedente.
10. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9 comporta la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 24.

ART. 7

CAPACITA' FINANZIARIA

1. La capacità finanziaria posseduta dall'impresa dovrà essere comprovata mediante attestazione di affidamento, rilasciata da parte di:
 - aziende o istituti di credito;
 - società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50.
2. La capacità finanziaria della singola impresa non deve essere inferiore a € 154.937,07.
3. La capacità finanziaria può essere comprovata anche mediante le attestazioni di affidamento di più di uno dei soggetti previsti al comma 1, purché ciascuna attestazione sia controfirmata da tutti i citati soggetti.

ART. 8

LOCALI

1. I locali per i quali l'impresa chiede di svolgere l'attività di revisione devono possedere i seguenti requisiti:
 - superficie non inferiore a mq. 120;
 - larghezza del lato ingresso non inferiore a m. 6;
 - larghezza dell'ingresso non inferiore a m. 2,50;
 - altezza dell'ingresso non inferiore a m. 3,50.
2. I locali delle imprese, anche se aderenti a consorzio ai sensi del successivo Titolo III, che intendono ottenere l'autorizzazione esclusivamente per l'effettuazione della revisione su ciclomotori e motocicli a due ruote, devono possedere i seguenti requisiti:
 - superficie non inferiore a mq. 80;
 - larghezza del lato ingresso non inferiore a m. 4;
 - larghezza dell'ingresso non inferiore a m. 2;
 - altezza dell'ingresso non inferiore a m. 2,50.



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE MOBILITA' - ENERGIA

3. Inoltre i locali devono essere:

- a norma, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro" e dalla normativa relativa alla prevenzione incendi;
- censiti, presso il N.C.E.U., per utilizzo ad attività artigianale;
- in disponibilità dell'impresa mediante: contratto di locazione o di compravendita, o altro atto attestante la disponibilità, in originale o in copia autenticata;

4. I requisiti di cui ai precedenti commi dovranno essere riportati nell'apposita dichiarazione da allegare all'istanza di cui all'art. 6 comma 1.

ART. 9

ATTREZZATURE

1. L'impresa che intende effettuare le revisioni deve essere dotata in modo permanente delle attrezzature previste dall'Appendice X del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Qualora, durante l'esercizio dell'attività, una delle attrezzature sia sostituita temporaneamente, il titolare o il legale rappresentante dovrà fare preventiva richiesta di nulla-osta all'U.P. del D.T.T., dandone notizia al Settore competente della Provincia.

In caso di sostituzione definitiva dell'attrezzatura il titolare o il legale rappresentante dovrà fare preventiva richiesta di idoneità della nuova attrezzatura all'U.P. del D.T.T., che dopo aver effettuato la vidimazione iniziale, trasmetterà al Settore competente della Provincia, il relativo libretto metrologico da mettere agli atti.

3. Il mancato rispetto del termine di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 25.

4. Se, nell'ambito dei controlli effettuati dai soggetti di cui al successivo art. 22, è riscontrata la mancanza anche di una sola delle attrezzature di cui al comma 1, l'autorizzazione sarà revocata.

5. Ciascuna delle attrezzature di cui al presente articolo deve essere dotata di libretto metrologico che ne riporti le caratteristiche e la data entro la quale deve essere effettuata la verifica periodica. Copia del libretto metrologico di ciascuna attrezzatura deve essere depositata presso l'ufficio della Provincia competente in materia di imprese di revisione.

6. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione ai sensi del successivo art. 25.

7. Almeno cinque giorni prima della data di scadenza della verifica periodica dei suddetti libretti metrologici, le Imprese di revisione avranno cura di chiederne al Settore competente la/e copia/e d'archivio, ciò al fine di consentirne la vidimazione insieme all'originale da parte del tecnico abilitato. Conseguenzialmente le stesse con l'originale dovranno essere riconsegnate al suddetto Settore per la successiva vidimazione. La mancata vidimazione prevista al precedente comma, comporta l'applicazione della sanzione ai sensi del successivo art. 25.

8. E' comunque fatto obbligo alle imprese di mantenere in piena efficienza le attrezzature per le operazioni di revisione. Qualora, nell'ambito dei controlli effettuati dai soggetti di cui al successivo art. 22, sia riscontrato il mancato funzionamento ovvero o l'inefficienza anche di una sola delle attrezzature ovvero sia stata riscontrata la mancata verifica periodica prevista al precedente comma 6, potrà essere immediatamente disattivato il collegamento telematico con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; contestualmente l'attività sarà sospesa fino al totale ripristino dell'efficienza delle attrezzature, ai sensi del successivo art. 26.



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE MOBILITA' – ENERGIA

ART. 10

DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa dovrà chiedere una nuova autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) qualora intervenga nell'impresa qualsiasi modifica che ne comporti un mutamento civilistico, conseguente alla sostituzione del titolare o di un socio o di un amministratore originari, che operavano già nell'impresa stessa, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4;
 - b) qualora si verifichi il trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere richiesta entro trenta giorni dal verificarsi dei fatti di cui alle lett. a) e b).
3. Nel caso di cui al comma 1 lett. b), il cessionario dovrà richiedere l'autorizzazione in sostituzione di quella esistente in capo al cedente, il quale, contestualmente, con atto separato, deve dichiarare di volervi rinunciare. Al cessionario verrà rilasciata, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 4, l'autorizzazione contestualmente alla revoca della autorizzazione precedente. Dalla data di efficacia dell'atto di cessione il cedente non potrà più continuare ad esercitare l'attività di revisione.
4. Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare o del socio o dell'amministratore di società al quale è stata rilasciata l'autorizzazione, il proseguimento dell'attività può essere autorizzato in capo agli eredi o agli aventi causa del titolare o del socio o dell'amministratore, a condizione che ne venga fatta richiesta al Dirigente entro sessanta giorni dalla data dell'atto di cui alle successive lett. a), b) o c), e previa verifica dei requisiti di cui all'art. 4.
4. Alla domanda dovranno essere allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e, secondo il caso che ricorre:
 - a) il certificato di morte;
 - b) il certificato medico attestante l'incapacità fisica;
 - c) il provvedimento attestante l'incapacità giuridica del soggetto.
5. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2 e 4 comporta la revoca dell'autorizzazione.
6. Se varia la sola denominazione della Ditta, senza modifica della ragione sociale o composizione e senza trasferimento di sede, il titolare o il legale rappresentante, entro trenta giorni dalla modifica, dovrà richiedere con istanza con allegati i relativi versamenti al Dirigente, l'aggiornamento della autorizzazione, dichiarando che la nuova denominazione è stata variata anche presso la C.C.I.A.A. di Benevento.
7. In tutti i casi di trasformazione o modifica, diversi da quelli disciplinati al comma 1 e al comma 6, si dovrà procedere, previa domanda con allegati i relativi versamenti da inoltrare al Dirigente, entro trenta giorni dalla trasformazione o dalla modifica, all'aggiornamento della autorizzazione ed alla verifica, se del caso, del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 in capo ai nuovi soci o ai nuovi amministratori.
8. Per il trasferimento della sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, con istanza con allegati i relativi versamenti al Dirigente, l'aggiornamento della autorizzazione, allegando i documenti di cui all'art. 6 comma 4 lett. e), f), g), h), i), j) e m), .
9. I termini di cui ai commi 6 e 7 costituiscono disposizioni per il regolare funzionamento delle imprese oggetto del presente Regolamento ed il loro mancato rispetto comporta, come pure il trasferimento della sede senza l'autorizzazione, l'applicazione della sanzione ai sensi del successivo art. 25.
10. Il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dei commi precedenti non richiederà l'accertamento tecnico da parte dell'U.P.-D.T.T. qualora non vengano mutate le condizioni dei locali e delle attrezzature.
11. Per l'inizio dell'attività si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 commi 8, 9 e 10.



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE MOBILITA' - ENERGIA

ART. 11 SEDI SECONDARIE

1. E' soggetta a specifica autorizzazione anche l'apertura di sedi secondarie da parte di imprese autorizzate.
2. Valgono, al riguardo, le norme del presente Titolo, in quanto applicabili.

TITOLO III DEI CONSORZI

ART. 12 GENERALITA'

1. Per l'esercizio dell'attività di revisione, più imprese possono costituirsi in consorzi e in società consortili, anche in forma cooperativa, di seguito denominati "consorzi".
2. Il legale rappresentante del consorzio dovrà presentare domanda, secondo quanto previsto dall'art. 6, al fine di ottenere l'autorizzazione per l'effettuazione delle revisioni che sarà rilasciata in capo al consorzio o al raggruppamento di un consorzio individuato ai sensi del successivo art. 13.

ART. 13 CONSORZI E RAGGRUPPAMENTI

1. Nell'ambito di un consorzio deve essere individuato almeno un raggruppamento di imprese che intende svolgere l'attività di revisione.
2. Ciascuna impresa appartenente al raggruppamento dovrà:
 - a) avere sede nel Comune in cui hanno sede le altre imprese che formano il raggruppamento oppure in Comuni tra loro limitrofi, se le imprese sono situate in Comuni diversi e appartenenti a diversa provincia;
 - b) ottemperare a quanto previsto dall'art. 6 comma 3 lett. a), esercitando almeno una delle attività ivi previste;
 - c) qualora una impresa consorziata eserciti più attività, tra quelle individuate alla lett. b), partecipare al raggruppamento per il numero di attività effettivamente svolte, che non siano già esercitate da altre imprese appartenenti al medesimo raggruppamento;
 - d) avere, qualora non ricorra il caso di cui al successivo comma 3, permanentemente in dotazione le attrezzature di cui all'art. 9 comma 1;
3. In alternativa alla lett. d) del comma precedente, il consorzio o il raggruppamento di un consorzio potrà avvalersi di un centro unico presso il quale effettuare le revisioni: in tal caso questo dovrà essere dotato permanentemente delle attrezzature di cui all'art. 9 comma 1 e dovrà essere ubicato in uno dei Comuni in cui hanno sede le imprese che lo costituiscono.
4. Nel caso il consorzio o il raggruppamento del consorzio non si avvalga del centro unico, ciascuna impresa dovrà evidenziare in una apposita insegna, secondo le modalità stabilite all'art. 18, sia la parte delle operazioni di revisione che effettua direttamente, sia la denominazione delle altre imprese, e loro sedi, che effettuano le restanti operazioni necessarie per portare a termine la revisione.
5. Le sedi di officine già autorizzate alla effettuazione delle revisioni non possono partecipare a consorzi o a raggruppamenti di consorzi di cui all'art. 12.



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE MOBILITA' – ENERGIA

6. Relativamente al legale rappresentante e al responsabile tecnico vale quanto disposto dai precedenti artt. 4 e 5.
7. Relativamente alla gestione vale quanto disposto dal successivo Titolo IV “Della gestione dell’impresa”.
8. Le modifiche, previste dall’art. 10 per la singola impresa esercente l’attività di revisione, si applicano anche quando riguardino una sola delle imprese partecipanti, ai sensi del presente articolo, al consorzio o al raggruppamento di un consorzio.

ART. 14

CAPACITA' FINANZIARIA DELLE IMPRESE CONSORZIATE

1. La capacità finanziaria posseduta da ciascuna impresa aderente al consorzio dovrà essere comprovata mediante attestazione di affidamento, rilasciata da parte di:
 - aziende o istituti di credito;
 - società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50.
2. La capacità finanziaria di ciascuna impresa aderente al consorzio non deve essere inferiore a:
 - a) € 51.645,69, se tale impresa è iscritta in una sola delle sezioni di cui all’art. 6 comma 1 lett. a);
 - b) € 87.797,68, se tale impresa è iscritta in due delle sezioni di cui all’art. 6 comma 1 lett. a);
 - c) € 118.785,09, se tale impresa è iscritta in tre delle sezioni di cui all’art. 6 comma 1 lett. a).

ART. 15

LOCALI CONSORZI

1. I locali di ogni officina con cui un impresa partecipa ad un consorzio o a un raggruppamento di un consorzio dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - superficie non inferiore a mq. 80;
 - larghezza del lato ingresso non inferiore a m. 4;
 - larghezza dell’ingresso non inferiore a m. 2,50;
 - altezza dell’ingresso non inferiore a m. 3,50.
2. Qualora il consorzio o il raggruppamento di un consorzio si avvalga, per l’effettuazione delle operazioni di revisione, di un centro unico, i locali di quest’ultimo dovranno avere le caratteristiche indicate all’art. 8.
3. I requisiti di cui al precedente comma dovranno essere riportati nell’apposita dichiarazione da allegare all’istanza di cui all’art. 6 comma 1, unitamente ai documenti previsti dall’art. 8 comma 3.



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE MOBILITA' – ENERGIA

TITOLO IV

DELLA GESTIONE DELL'IMPRESA

ART. 16

REGISTRO DELLE REVISIONI

1. Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve trasmettere alla Provincia il registro delle revisioni per la vidimazione.
2. Il registro è composto di 200 pagine aventi le caratteristiche di cui all'allegato B (schema tipo essenziale) e deve riportare i dati relativi ai veicoli sottoposti a revisione, nonché i controlli e le verifiche effettuati.
3. Sul registro non sono ammesse cancellature, raschiature o abrasioni: eventuali errori devono essere corretti mantenendo visibile l'errore stesso e indicando le correzioni mediante annotazioni, convalidate dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o del consorzio.
4. Per i successivi registri, occorrerà presentare al Settore competente il registro da vidimare, aventi le caratteristiche riportate al comma 2, almeno cinque giorni prima del suo successivo utilizzo.
5. Il mancato rispetto del termine di cui ai commi 1 e 2, nonché la mancata vidimazione del registro delle revisioni comportano l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 25;
6. La suddetta procedura sarà adottata, fino alla effettiva operatività del protocollo di comunicazione "MCTC – NET".

ART. 17

DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI

1. Ai fini dell'effettuazione della revisione, l'impresa dovrà fare sottoscrivere la richiesta di revisione all'interessato, secondo l'Allegato C.
2. In sede di verifica, il responsabile tecnico dovrà sottoscrivere tutti i referti relativi alle prove effettuate, nonché l'esito della revisione con l'indicazione, nel caso in cui la revisione sia da ripetere o nel caso in cui la circolazione del veicolo sia da sospendere, delle relative motivazioni.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, le operazioni di revisione non possano essere completate, il responsabile tecnico dovrà darne comunicazione all'U.P. – D.T.T..
4. Qualora, per comprovati motivi, il collegamento con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non fosse attivo, dovrà essere rilasciata la dichiarazione sostitutiva dell'avvenuta revisione, secondo l'Allegato D, che dovrà essere ritirata ed archiviata una volta ripristinato il suddetto collegamento.
5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 25.

ART. 18

INSEGNE

1. Entro 30 giorni dal rilascio della autorizzazione di cui all'art. 6 l'impresa deve esporre, in posizione ben visibile e all'esterno dei locali, l'insegna come da Allegato E, avente le dimensioni minime di cm. 40 x 60.
2. L'insegna deve contenere:
 - a) il logo e l'intestazione della Provincia;
 - b) il numero del provvedimento di autorizzazione;
 - c) la data del suddetto provvedimento;
 - d) impresa numero del ;
 - e) il codice impresa assegnato per il collegamento con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE MOBILITA' – ENERGIA

3. Qualora l'impresa appartenga ad un consorzio o a un raggruppamento di consorzi, ai sensi dell'art. 13, a fianco dell'insegna di cui al comma 1 dovrà essere affissa una ulteriore insegna, riportante i dati previsti dall'art. 13 comma 4.;
4. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1, la mancanza anche di uno solo dei dati di cui ai commi 2 e 3, nonché la mancata esposizione delle insegne di cui ai commi 1 e 3 comportano l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 25.

ART. 19 PREZZARIO

1. Gli importi per le operazioni di revisione sono definiti con specifico Decreto Ministeriale.
2. Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6 il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve trasmettere alla Provincia, per la vidimazione, la tabella contenente gli importi, vigenti ai sensi del comma precedente, a carico dell'utente così specificati:
 - a) il corrispettivo per l'impresa;
 - b) i diritti spettanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti Terrestri;
 - c) la tassa postale per il pagamento di cui alla lett. b).
3. La tabella vidimata deve essere affissa in posizione ben visibile all'interno dei locali in cui è effettuato il servizio di revisione.
4. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 2 e la mancata affissione della tabella comportano l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 25.
5. L'applicazione di tariffe diverse da quelle individuate ai sensi dei commi precedenti comporta, oltre all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 25, la contestuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

ART. 20 ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI REVISIONE

1. Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6 il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve comunicare alla Provincia e all'U.P. – D.T.T. i giorni e gli orari in cui sono effettuate le operazioni di revisione.
2. La tabella che indica i giorni e gli orari deve essere affissa in posizione ben visibile all'interno dei locali in cui è effettuato il servizio di revisione.
3. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 nonché la mancata affissione della tabella comportano l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 25.
4. Qualora, per cause di forza maggiore, l'attività di revisione debba essere sospesa temporaneamente, per un periodo massimo di 90 giorni, salvo proroga per giustificati motivi, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve darne tempestiva comunicazione agli uffici della Provincia e all'U.P. – D.T.T..
5. la mancata comunicazione di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 25.



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE MOBILITA' – ENERGIA

ART. 21

ARCHIVIO

1. Presso la sede autorizzata devono essere conservate le copie dei documenti di cui all'art. 17, la fotocopia integrale della carta di circolazione, nonché, qualora ricorra il caso, la documentazione integrativa della carta di circolazione quale:

a) il certificato A.T.P. non scaduto, che deve accompagnare i veicoli immatricolati per trasporto specifico in regime di temperatura controllata, con carrozzeria isoterma e con eventuale gruppo frigorifero;

b) licenza comunale e nulla-osta valido per l'anno in corso, nel caso di veicoli immatricolati per uso terzi (taxi o noleggio con conducente);

c) autorizzazione dell'U.P. D.T.T. per gli autobus immatricolati per uso proprio;

d) dichiarazione di adeguamento, per alcuni ciclomotori e motoveicoli, emessa conformemente all'allegato 1 alla Circolare n. A007/2000/MOT del 14/02/2000.

2. La documentazione deve essere conservata in maniera da essere facilmente individuabile, per almeno cinque anni.

3. Il mancato rispetto di quanto prescritto dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 25.

TITOLO V

DELLA VIGILANZA E DELLE SANZIONI

ART. 22

VIGILANZA

1. La vigilanza amministrativa sull'applicazione delle norme del presente Regolamento spetta alla Provincia; la vigilanza tecnica sull'applicazione delle norme del presente Regolamento spetta all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

2. Sono soggette a vigilanza tutte le attività di effettuazione delle revisioni, di cui all'art. 2.

3. La Provincia esercita l'attività di vigilanza tramite:

a) i Funzionari preposti dell'Area competente in materia di imprese di revisione, muniti di apposita tessera di riconoscimento.

b) la Polizia Provinciale.

I soggetti di cui ai punti a) e b) possono, per l'accertamento delle violazioni di competenza, assumere informazioni e procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

I soggetti di cui al punto a) effettueranno, altresì, controlli di carattere amministrativo per verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

4. Qualora, nell'ambito dell'espletamento dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altri Enti o Uffici Pubblici ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.

5. La Provincia e l'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri possono disporre sopralluoghi comuni per verificare congiuntamente gli aspetti amministrativi e tecnici delle attività di revisione. In tal caso potrà essere predisposto un unico verbale che raccolga gli esiti delle attività di vigilanza.

ART. 23

SANZIONI

Nel caso i soggetti di cui all'art. 22 accertino irregolarità a carico dell'impresa o del consorzio o del raggruppamento del consorzio che effettua le revisioni, saranno applicati i provvedimenti e le sanzioni previsti ai sensi dei successivi artt. 24, 25 e 26.



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE MOBILITA' - ENERGIA

ART. 24 REVOCA

Qualora relativamente al titolare o al legale rappresentante dell'impresa o del consorzio o al responsabile tecnico venga meno uno dei requisiti necessari per esercitare l'attività di revisione ovvero quando, relativamente all'impresa o al consorzio, venga meno uno dei requisiti previsti agli artt. 4, 5, 7, 8 e 9 ovvero qualora emerga, nell'ambito dei controlli di cui al precedente art. 22, ovvero sia accertato da altre autorità, che le revisioni sono effettuate in difformità dalle disposizioni vigenti in materia, l'autorizzazione sarà revocata.

ART. 25 SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

1. Qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa di revisione o del consorzio, nell'ambito dello svolgimento della attività, che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dal presente Regolamento, per il quale non siano già previste dalle suddette norme specifiche sanzioni e che non rientri tra le fattispecie previste dagli artt. 24 e 26, comporta l'emanazione di provvedimento di diffida e la contestuale applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
2. Quando a seguito di un provvedimento di diffida, e nei termini nello stesso provvedimento stabiliti, ai sensi del precedente comma, il soggetto non rimuova il comportamento o fatto causa della violazione, si procederà alla reiterazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono fatte valere anche per l'impresa, il consorzio o per il raggruppamento di un consorzio qualora i fatti siano commessi dal responsabile tecnico.
4. L'organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento è il Dirigente competente in materia di imprese di revisione della Provincia.

ART. 26 SOSPENSIONE

1. Qualora l'U.P. - D.T.T., per gravi e comprovati motivi, provveda direttamente alla sospensione dell'attività, deve darne comunicazione al Settore competente della Provincia.
2. Della sospensione e delle motivazioni che l'hanno determinata ne sarà data notizia al titolare dell'impresa o al legale rappresentante del consorzio.
3. La sospensione avrà effetto fintantoché il titolare dell'impresa o il legale rappresentante del consorzio non provveda a rimuovere i fatti o i comportamenti che hanno portato alla sospensione, e fino a quando l'U.P. - D.T.T. non procederà alla verifica della regolarizzazione di quanto contestato nell'atto di sospensione, dandone comunicazione al Settore competente della Provincia.
4. L'U.P. - D.T.T. nel caso in cui l'impresa o il consorzio effettui operazioni di revisione, durante il periodo di sospensione, porrà la revoca dell'autorizzazione Settore competente della Provincia.



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE MOBILITA' - ENERGIA

ART. 27

CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI

1. Con eccezione delle fattispecie che prevedono l'applicazione dell'art. 26, se, a seguito di sopralluogo o di segnalazione, sarà accertata una violazione, questa sarà contestata immediatamente, oppure ne saranno notificati gli estremi, entro il termine di novanta giorni, per i residenti nel territorio italiano, o di trecentosessanta giorni, per i residenti all'estero, all'interessato ed eventualmente, a chi sia obbligato in solido. Il termine decorre dalla data dell'accertamento.
2. Qualora ricorresse il caso di cui al comma 1, la notificazione potrà essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un Funzionario della Provincia.
3. Per la contestazione dei comportamenti o fatti accertati, prima della emanazione della sanzione o della revoca della autorizzazione, il Dirigente potrà avvalersi dell'Ufficio Legale della Provincia, il quale dovrà esprimere il proprio parere entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

ART. 28

SCRITTI DIFENSIVI

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione degli estremi della violazione di cui all'art. 27 comma 1, gli interessati potranno far pervenire al Dirigente competente scritti difensivi e documenti, potendo chiedere anche di essere sentiti.
2. Il Dirigente sente l'interessato, ove questi ne abbia fatta richiesta, ed esamina i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, anche avvalendosi dell'Ufficio Legale della Provincia, che dovrà esprimere il proprio parere entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
3. Il Dirigente, qualora ritenga accoglibili gli argomenti esposti negli scritti difensivi, emette ordinanza motivata di archiviazione. Diversamente, determina la sanzione dovuta e, nei casi previsti, ne ingiunge il pagamento.

ART. 29

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

- Tutte le sanzioni previste dal presente Regolamento saranno applicate previa comunicazione agli interessati di avvio del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
2. Tutte le cifre indicate nel presente Regolamento devono intendersi automaticamente aggiornate ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti legislativi successivi alla sua entrata in vigore.



1

PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI IMPRESA DI REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE - PROVVEDIMENTI.

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

Iscritta al n° 2 dell'Ordine del giorno

Approvata con delibera n° 160 del 19 DIC. 2003

su Relazione PRESIDENTE CONSIGLIO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli n. _____

Contrari n. _____

Il Segretario Generale

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Impegno in corso di formazione

di € _____

Cap. _____

Progr. n° _____

Esercizio finanziario 200__

*Il Responsabile del Settore
Finanza e Controllo economico*

REGISTRAZIONE CONTABILE

Registrazione impegno di spesa
(Art. 30 del Regolamento di contabilità')

di € _____

Cap. _____

Progr. n° _____ del _____

Esercizio finanziario 200__

Il Responsabile Servizio contabilità

PREMESSO che:

- ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", la competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle officine per l'effettuazione delle revisioni e di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate è attribuita alla Provincia.

- la materia del settore è regolata dall'art. 80 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 122 "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e autoriparazione", dagli artt. 239 e 240 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", dal D.M. 22 marzo 1999 n. 143 "Regolamento recante determinazione delle nuove tariffe per l'effettuazione delle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

- la materia del settore è disciplinata dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R., 16 dicembre 1992 n.495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S." e successive modificazioni;

VISTO:

- l'Accordo Stato-regioni-enti locali del 14.02.2002, recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art.105 -comma 3- del D.Lgs.112/98, e, specificamente al punto 6), per l'attuazione del "Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 360, di modifica dall'art. 239 del Codice della Strada relativo alle Autorizzazioni alle officine di revisioni automobilistiche";

DATO ATTO che:

- a seguito di incontro del 28/11/2003 tenutosi presso gli uffici del Settore Mobilità - Energia della Provincia di Benevento con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria, C.N.A., CONFARTIGIANATO, ARTIGIANCASA nonché con i Funzionari dell'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Benevento, si è concertato la presente bozza di regolamento;

CONSIDERATO che:

- si rende necessario procedere all'approvazione del "Regolamento per l'attività di Impresa di revisione dei veicoli a motore", predisposta dal competente Ufficio del Settore "Mobilità - Energia";

RITENUTO doversi provvedere in merito;

SENTITO l'Assessore al ramo;

SI PROPONE ,

per i motivi espressi in narrativa :

- di approvare il "Regolamento per l'attività di Impresa di revisione dei veicoli a motore", allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di autorizzare il Presidente pro-tempore ed il Dirigente del Settore "Mobilità-Energia" per tutti gli adempimenti consequenziali.

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appreso:

Qualora null'altro di diverso sia appreso indicato, il parere conclusivo è da intendersi

FAVOREVOLE


oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. 1AU intercalari e n. 1 allegati per complessivi

n. 1 facciate uniti.

Data _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



Il Responsabile della Ragioneria riguardo alla regolarità contabile, art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE

Parere -----

CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



PROVINCIA di BENEVENTO

DIRIG. SETTORE MOBILITA'-ENERGIA

U.O. CONSIGLIO

2

La 1 COMMISSIONE CONSILIARE

riunita l'anno 2003 il giorno 18 del mese di DICEMBRE
a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere MARIO MAROTTA

sull'oggetto: "REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI IMPRESA DI REVISIONE
DEI VEICOLI A MOTORE - PROVVEDIMENTI"

~~espresso~~

~~il deliberante~~

(ANONIMO) esprime, a maggioranza di voti, PARERE
FAVORISIVO con l'astensione del consigliere
Bonvella e De Giamì che si astengono
ad esprimere il proprio parere in Consiglio
parziale



La 3^a COMMISSIONE CONSILIARE

riunita l'anno 2003 il giorno 18 del mese di DICEMBRE
a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere ANTONIO DI MARIA

sull'oggetto: "REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI IMPRESA DI REVISIONE
DEI VEICOLI A MOTORE - PROVVEDIMENTI"

~~Commissione~~

~~Commissione~~

(Commissione...) espone, a maggioranza di voti,
PARERE FAVORIOLE con l'astensione dei consiglieri
De Cenni, Bonvella, Teleffo e Napolitano, i
quali si astengono di esprimere il proprio parere
in Consiglio provinciale.